



PROVINCIA DI PIACENZA

Imposta di bollo assolta con identificativo n. 01250928671873 del 23/09/2026

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1529/2026

Determ. n. 1353 del 07/10/2026

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 55 DEL BAGNOLO. CONCESSIONE (N. 41/2026) PER LA POSA DI FIBRE OTTICHE IN PERCORRENZA STRADALE IN BANCHINA NON BITUMATA DAL KM 9+060 AL KM 9+610, IN LATO DESTRO, DA ESEGUIRSI ESCLUSIVAMENTE CON L'UTILIZZO DELLA TECNICA NO-DIG, NEL TERRITORIO COMUNALE DI VIGOLZONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 9 del 29 aprile 2026, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità, programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

Tenuto conto che, in applicazione di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) compete all'ente proprietario il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi al Titolo II del medesimo, denominato "Della Costruzione e della Tutela delle Strade";

Considerato che, sulla scorta del provvedimento più sopra indicato, allo scrivente è stata assegnata, fra le altre, l'attività di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta di cui sopra;

Vista l'istanza della OPEN FIBER S.p.A. con sede legale a Milano in Viale Certosa, 2, pervenuta all'Amministrazione in data 21/09/2026 al prot. 24887, e successivamente integrata in data 05/10/2026 al prot. 26105, volta ad ottenere la Concessione relativa all'esecuzione dei previsti lavori di posa di cavo in fibra ottica, lungo la strada in oggetto, nel territorio comunale di Vigolzone, da eseguirsi esclusivamente con l'utilizzo della tecnica no-dig, mediante percorrenza stradale in banchina non bitumata dal km 9+060 al km 9+610, in lato destro; inoltre, lungo la nuova "linea" è prevista la posa di n. 3 pozzetti posti rispettivamente al km 9+140, km 9+270 e km 9+470, in lato destro, in banchina non bitumata;

Dato atto che, sulla scorta della relazione tecnica redatta in data 5 ottobre 2026 (depositata agli atti), l'istanza di cui sopra è accoglibile, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni generali e speciali riportate nel dispositivo del presente atto;

Visti altresì:

- a) il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- b) il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;
- c) il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- d) l'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Art. 1 da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 15/12/2025;

DISPONE,

per quanto indicato in narrativa:

1) il rilascio alla OPEN FIBER S.p.A. con sede legale a Milano in Viale Certosa, 2, della concessione stradale (n. 41/2026) richiesta con l'istanza citata in premessa, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali e speciali:

Prescrizioni generali

- a) La concessione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali il richiedente assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a mantenere indenne e sollevata la Provincia da ogni azione, molestia o spesa che potesse, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere loro causata dai lavori oggetto della presente concessione;
- b) il richiedente avrà l'obbligo di riparare tutti gli eventuali danni ascrivibili ai lavori, ai depositi ed alle attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;
- c) la Provincia si riserva la facoltà di revocare e modificare in qualunque tempo la concessione di cui trattasi e di imporre eventuali ulteriori condizioni, sia modificative che sostitutive o aggiuntive, senza che il richiedente abbia alcun diritto di risarcimento di danni. La Provincia non può imporre oneri aggiuntivi nel caso di spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Provincia dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa;
- d) gli obblighi e gli oneri indicati al precedente punto "b" si estendono anche alle condotte, agli impianti e ai servizi collocati entro le fasce di rispetto stradali;
- e) in conformità a quanto comunicato dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con note assunte al prot. n. 38843 in data 13/12/2023 e prot. n. 652 in data 10/01/2024, si invita a prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi;
- f) si intendono espressamente richiamate, al fine della loro rigorosa applicazione, tutte le prescrizioni dettate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, ed in particolare dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/09/1996 n. 610), dal Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259 e dalla Convenzione fra Infratel S.p.A., Lepida S.p.A. e la Provincia di Piacenza per lo sviluppo di infrastrutture per la banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della Regione Emilia-Romagna;
- g) la manutenzione delle opere realizzate nell'ambito della sede stradale (costituita, ai sensi del citato D. Lgs. n. 285/1992, dalla carreggiata e dalle sue pertinenze), formanti oggetto della concessione, è sempre a carico del richiedente, il quale sarà tenuto, in seguito a semplice invito della Provincia, e nei modi da

questo prescritti, ad eseguirla senza indugio, a pena di immediata revoca della concessione e di risarcimento dei danni causati alla sede stradale o a soggetti terzi dalla mancata o carente manutenzione;

- h) poiché il rispetto delle presenti prescrizioni è essenziale per la sicurezza della circolazione veicolare, codesto richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori;
- i) nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati i criteri di sicurezza vigenti in materia;
- j) la presente concessione si riferisce ai soli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale, nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente proprietario della strada (Amministrazione Provinciale) dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495, fermo restando a carico del richiedente l'espletamento delle eventuali pratiche da esperire in base a disposizioni in materia urbanistico-edilizia.

Prescrizioni speciali

1. Le opere formanti oggetto della concessione dovranno essere eseguite a propria cura e spese dal richiedente, in perfetta conformità ai particolari risultanti dalla domanda e dalla documentazione allegata, salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle presenti prescrizioni;
2. la percorrenza stradale in banchina non bitumata, da eseguirsi esclusivamente con l'utilizzo della tecnica no-dig, avrà una lunghezza complessiva di m 550 circa, e comporterà una occupazione di mq 550 di area pubblica (art. 46 Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria);
3. il cavo in fibra ottica dovrà essere situato entro apposito tubo guaina che permetta, in caso di guasti, le ispezioni e la rimozione dello stesso senza manomettere la strada;
4. le dimensioni delle varie parti del tubo guaina e la sua struttura saranno tali da poter resistere alle spinte laterali ed a qualunque carico possa transitare sulla strada;
5. gli scavi (buche) necessari ed indispensabili all'impiego della trivellazione teleguidata dovranno essere realizzati e localizzati fuori dalla carreggiata stradale;
6. lo scavo dovrà essere realizzato con l'impiego di macchine operatrici atte a formare un cavo di poco più largo del diametro delle condutture da posare, in modo da arrecare il minor danno possibile al corpo stradale. Le macchine operatrici dovranno essere munite di ruote pneumatiche al fine di non danneggiare in alcun modo la pavimentazione bituminosa;
7. tutti i materiali risultanti dallo scavo dovranno essere collocati fuori della sede stradale in modo da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombra per alcun titolo o causa;
8. i n. 3 pozzetti avranno le dimensioni seguenti: lunghezza m 0,76 – larghezza m 0,40;
9. il riempimento dello scavo dei pozzetti sarà effettuato con misto cementato;
10. dovrà essere posta la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque della strada e di quelle delle cunette;
11. nel caso di manomissione o modifiche degli accessi esistenti alle proprietà limitrofe, il richiedente dovrà prendere gli opportuni accordi con i proprietari, verso i quali lo scrivente Servizio rimane libero e sgravato da ogni azione, molestia o spesa;
12. qualsiasi intervento nel corpo stradale dovrà essere eseguito dal richiedente a perfetta regola d'arte;
13. durante lo svolgimento dei lavori, e fino al completo ripristino della strada e delle sue pertinenze interessate dalle opere in argomento, è fatto obbligo al richiedente di provvedere alle necessarie e prescritte segnalazioni sia diurne che notturne previste dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), restando sollevata la Provincia da qualsiasi responsabilità potesse derivare per danni a persone o cose in dipendenza dei lavori stessi;
14. nel corso dell'esecuzione dei lavori e nella fase di esercizio delle attività connesse alla concessione è vietato danneggiare la strada provinciale e le relative pertinenze. Qualora ciò si verificasse per causa maggiore, è fatto obbligo al richiedente di provvedere al ripristino delle parti danneggiate nel più breve tempo possibile;

15. eventuali ulteriori danni alla strada ed alle sue pertinenze che si verificassero in corso d'opera dovranno essere perfettamente riparati, a cura e spese del richiedente, nel più breve tempo possibile, e comunque entro due giorni dal loro verificarsi e nei modi che saranno indicati dalla Provincia di Piacenza;
16. qualora non venga osservato detto termine, la Provincia, farà eseguire tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per la sicurezza della viabilità e per la manutenzione del piano viabile, addebitando al richiedente tutte le spese sostenute comprese quelle tecniche;
17. il richiedente dovrà comunicare l'inizio e la fine dei lavori allo scopo di consentire l'eventuale sorveglianza da parte del personale della Provincia;
18. il richiedente, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è obbligato a tenere indenne la Provincia dalle spese necessarie per le opere di sistemazioni delle aree di proprietà interessate dall'intervento (sia in fase di realizzazione che durante gli eventuali interventi di manutenzione), ripristinando a regola d'arte le aree medesime nei termini che verranno definiti dalla Provincia;
19. la presente concessione, a termini del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, dovrà essere esibito sul luogo dei lavori a qualsiasi richiesta del personale provinciale o delle forze dell'ordine;
20. i lavori, oggetto della concessione, dovranno essere ultimati nel termine di dodici mesi dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, della lettera di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione stessa. Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro il termine anzidetto, in assenza di conveniente proroga che dovrà essere tempestivamente richiesta, qualora necessario, dal richiedente, la concessione dovrà ritenersi decaduta ad ogni effetto e il richiedente sarà obbligato a ripristinare la situazione preesistente, entro i termini che verranno disposti e comunicati dalla Provincia.
21. per quanto concerne la posa dell'infrastruttura con la tecnica No-Dig si richiamano le modalità esecutive della Convenzione fra Infratel S.p.A., Lepida S.p.A. e la Provincia di Piacenza per lo sviluppo di infrastrutture per la banda ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Emilia-Romagna, sottoscritta il 04.11.2016.

2) **di dare atto** che la presente concessione è esente dal pagamento del canone annuo, ai sensi dell'art. 6 della "Convenzione fra Infratel S.p.A., Lepida S.p.A. e la Provincia di Piacenza per lo sviluppo di infrastrutture per la banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della Regione Emilia-Romagna";

3) **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;

4) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal DUP (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

cg

**Sottoscritta dal Dirigente
(REGGI ANDREA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1353 del 07/10/2026

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 55 DEL BAGNOLO. CONCESSIONE (N. 41/2026) PER LA POSA DI FIBRE OTTICHE IN PERCORRENZA STRADALE IN BANCHINA NON BITUMATA DAL KM 9+060 AL KM 9+610, IN LATO DESTRO, DA ESEGUIRSI ESCLUSIVAMENTE CON L'UTILIZZO DELLA TECNICA NO-DIG, NEL TERRITORIO COMUNALE DI VIGOLZONE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/10/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SALICE ANDREA)
con firma digitale